

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 21/04/2026

FATTO

Il ricorrente espone di aver stipulato in data 07/08/2018 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, per un importo lordo di € 15.960,00, da rimborsare in 120 rate mensili di € 133,00 ciascuna. In data 30/09/2022, dopo il pagamento di 49 rate, il finanziamento è stato estinto anticipatamente. Il ricorrente sostiene di aver maturato, per effetto dell'estinzione anticipata, il diritto alla restituzione degli oneri non goduti per un importo complessivo di € 1.797,31, calcolato applicando il criterio pro rata temporis a tutte le voci di costo. A seguito di reclamo inviato in data 05/12/2025, rimasto infruttuoso, ha adito questo Arbitro chiedendo la condanna dell'intermediario convenuto al pagamento della suddetta somma, oltre a € 20,00 per le spese della procedura, € 200,00 per spese legali e gli interessi legali dalla data del reclamo.

L'intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva. Sostiene di essere mero cessionario del credito derivante dal contratto di finanziamento e non parte del contratto stesso, che sarebbe stato ceduto a un'altra società per la quale l'intermediario resistente agirebbe come servicer. Afferma, inoltre, di non aver mai incassato le commissioni di cui si chiede la restituzione. Nel merito, l'intermediario argomenta che, in base alle clausole contrattuali e alla normativa all'epoca vigente (art. 6-bis D.P.R. 180/1950), i costi

up-front (spese di istruttoria e costi di intermediazione) non sarebbero rimborsabili, in quanto esauriscono la loro funzione al momento della stipula. Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso. Il ricorrente non ha replicato.

DIRITTO

L'intermediario resistente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di essere cessionario del solo credito e non del contratto, e di agire quale mero servicer per conto di un successivo cessionario. L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza e dagli orientamenti di questo Arbitro, l'obbligazione restitutoria in caso di estinzione anticipata non discende direttamente dal contratto di finanziamento, bensì dall'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo.

Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, sancito dall'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario (TUB), comporta che, al momento dell'estinzione, il capitale residuo da versare sia decurtato di tutti i costi non maturati. Qualora il consumatore versi un importo superiore, si configura un pagamento non dovuto. Legittimato passivo dell'azione di ripetizione è, pertanto, il soggetto che ha ricevuto tale pagamento indebito (accipiens).

Nel caso di specie, la documentazione prodotta dimostra in modo inequivocabile il ruolo centrale svolto dall'intermediario convenuto nella gestione della procedura estintiva. Risulta infatti che: (i) il conteggio estintivo è stato emesso dall'intermediario convenuto; (ii) il versamento del saldo è stato richiesto su un conto corrente intestato al medesimo intermediario; e (iii) la quietanza liberatoria, che attesta l'avvenuto adempimento e ha natura confessoria, è stata rilasciata proprio dall'intermediario resistente. Questi elementi provano che l'intermediario resistente ha gestito la procedura e incassato le somme versate dal ricorrente per estinguere il finanziamento, qualificandosi a tutti gli effetti come accipiens dell'indebito.

La sua legittimazione passiva è dunque pienamente sussistente, a prescindere dalle vicende circolatorie del credito e dai rapporti interni con altri soggetti, rispetto ai quali l'intermediario potrà eventualmente agire in regresso.

Ciò premesso, il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 7 agosto 2018, pertanto la disciplina applicabile è quella dell'art. 125-sexies TUB nella sua formulazione vigente *ratione temporis* (introdotta dal D.Lgs. n. 141/2010), interpretata conformemente al diritto dell'Unione Europea, come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (causa C-383/18, c.d. "Lexitor") e dalla successiva giurisprudenza nazionale, inclusa la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022.

Tale consolidato orientamento, da ultimo recepito anche a livello legislativo (art. 27, D.L. n. 104/2023, conv. in L. n. 136/2023), stabilisce che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, senza distinzione tra costi c.d. recurring (maturati nel tempo) e costi c.d. up-front (sostenuti inizialmente). La ratio è garantire che il costo del finanziamento sia sempre proporzionale alla sua effettiva durata.

Ne consegue che le clausole contrattuali che escludono o limitano la rimborsabilità di alcuni oneri, come le commissioni di intermediazione o le spese di istruttoria, sono da considerarsi nulle per contrasto con norma imperativa.

L'argomentazione dell'intermediario circa la non rimborsabilità dei costi up-front è pertanto priva di fondamento.

Per quanto attiene ai criteri di calcolo del rimborso, questo Collegio, in linea con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, ritiene che, per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, in assenza di una diversa e chiara pattuizione contrattuale, si debbano applicare i seguenti criteri: (i) per i costi recurring, il criterio della proporzionalità lineare (pro rata temporis); (ii) per i costi up-front, il criterio della c.d. "curva degli interessi", desumibile dal piano di ammortamento, che riflette la progressione del debito residuo.

Nel contratto in esame sono presenti le seguenti voci di costo rilevanti: "Commissioni a favore dell'intermediario" (distinte in quota non ripetibile e ripetibile), "Commissioni di distribuzione" e "Costo invio comunicazioni periodiche". Sulla base degli orientamenti di questo Arbitro, le "Commissioni di distribuzione" e la "quota non ripetibile" delle commissioni a favore dell'intermediario sono da qualificarsi come costi up-front, mentre sono costi recurring il "Costo invio comunicazioni periodiche" e la "quota ripetibile" delle commissioni a favore dell'intermediario, quest'ultima rimborsabile con il criterio contrattuale della curva degli interessi.

Applicando i suddetti criteri di calcolo, si determina un importo totale rimborsabile pari a € 1.272,33. Poiché dal conteggio estintivo risulta che l'intermediario ha già rimborsato la somma di € 225,75, l'importo ancora dovuto al ricorrente ammonta a € 1.047,00, già arrotondato ($€ 1.272,33 - € 225,75 = € 1.046,58$).

La domanda del ricorrente va quindi parzialmente accolta per tale importo. Sulla somma dovuta decorrono gli interessi legali dalla data del reclamo (05/12/2025) fino all'effettivo saldo.

Le ulteriori richieste del ricorrente non possono trovare accoglimento. La domanda di rimborso delle "quote eventualmente versate in eccedenza" è generica e non supportata da alcuna prova. Le spese di assistenza legale non sono rimborsabili in questa sede, non ravvisandosi nel comportamento dell'intermediario profili di scorrettezza tali da giustificare una condanna alla rifusione di queste spese, secondo i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.047,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE